



*Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione
territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna,
Foreste, Parchi, Protezione Civile
assessorato.valmaggia@regione.piemonte.it*

L'Assessore

Torino li, 26.10.2017
Prot. n. 7633/AMB00
Classificazione: 1.60.40.3/2017


Al Presidente
AssoPiemonteLeader
Claudio Amateis

Trasmissione via mail:
assopiemonteleader@gmail.com
claudio.amateis@alice.it

**Oggetto: nota del Sottosegretario di Stato della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
in data 18 ottobre 2017**

Con la presente si trasmette la nota in oggetto pervenuta nei giorni scorsi alla vicepresidenza di questa Regione in merito alla problematica concernente l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ai Gruppi di azione locale (GAL) costituiti in forma societaria.


Cordialmente,

*Alberta Valmaggia
(firmata digitalmente)*


allegato: nota del 18/10/2017 prot. DFP 0058781 P-



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0058781 P-
del 18/10/2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

Roma, 18 ottobre 2017

Egregio Assessore,

Caro Orolu,

la presente in riferimento alla sua nota relativa alla problematica concernente l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ai Gruppi di azione locale (GAL) costituiti in forma societaria. In merito, sentiti anche i competenti Uffici, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, i GAL elaborano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, tutelate a livello europeo secondo le previsioni del Regolamento CE 1303/2013.

La disciplina europea affida agli Stati membri l'individuazione dei rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati e prevede che l'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedano affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

In questo contesto, il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha inteso salvaguardare l'azione dei GAL, ove organizzata in forma societaria, prevedendo espressamente che sia "fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" (articolo 4, comma 6), nonché "società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni" (art. 26, comma 2).

Il testo unico n. 175 del 2016 - non casualmente proprio all'articolo 4 - ha ritenuto dunque di citare espressamente i Gruppi di azione locale (GAL), consentendone la costituzione ovvero la prosecuzione, oltre che in tutte le forme già consentite dall'ordinamento, anche nella forma societaria, stante la particolare rilevanza sociale delle loro attività e, peraltro, la sussistenza di una disciplina europea. Questo intento emerge chiaramente dalla lettura sistematica anche dell'articolo 20 del testo unico, che richiama per rinvio lo stesso articolo 4.

Sulla scorta di tale inquadramento normativo, si ritiene che l'intento del legislatore non potesse essere che quello di consentire la piena prosecuzione della programmazione avviata da tali soggetti, ciò proprio in considerazione del fatto che la disciplina dei Gruppi di azione locale (GAL) è disciplina speciale e di fonte comunitaria, finalizzata espressamente all'attivazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la cui elaborazione ed attuazione è affidata, appunto, proprio ai GAL.

Occorre poi evidenziare come, proprio in ragione di tale specialità, non è nella disponibilità dei soci modificare alcuni tratti fondamentali di carattere organizzativo o gestionale della struttura (quali, ad esempio, la composizione degli organi o l'entità del fatturato) e, dunque, in ultima analisi, non è possibile incidere sui parametri individuati dall'articolo 20 del D. Lgs n. 175/2016 ai fini dell'attivazione dei Piani di razionalizzazione.

Alla luce di ciò, dunque, e tenuto conto della finalità ultima del D. Lgs. n.175/2016 che è quella, evidentemente, di rendere efficienti e competitive le società pubbliche, non può che auspicarsi la piena prosecuzione della missione e della relativa attività dei GAL, in un'ottica di avvicinamento dei processi decisionali al territorio ed ottimale gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione, in attuazione delle politiche europee.

Nel restare a disposizione, colgo l'occasione per inviarle i miei più cordiali saluti.

A Carlo,

Angelo Rughetti

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione

Aldo Reschigna
Vicepresidente e Assessore Bilancio, Finanze,
Programmazione economico-finanziaria,
Patrimonio, Affari legali e contenzioso,
Rapporti con il Consiglio regionale, Enti locali, Post olimpico
P.za Castello,165 - 10122 Torino